



CITTÀ DI SUSÀ

**REGOLAMENTO COMUNALE
DI POLIZIA MORTUARIA**

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 23 aprile 2004 modificato con deliberazione di G.C. n. 21 del 9.03.2005 e di C.C. n. 46 del 30.11.2011.

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
Art. 1 - Oggetto del Regolamento	4
Art. 2 - Rapporti con l'Azienda Sanitaria Locale	4
Art. 3 - Autorizzazioni di stato civile	4
Art. 4 – Responsabilità	4
Art. 5 - Servizi gratuiti e servizi a pagamento	5
Art. 6 – Atti a disposizione del pubblico.....	5
Art. 7 – Osservazione dei cadaveri, depositi di osservazione ed obitori	6
Art. 8 - Riscontri diagnostici, autopsie e trattamenti per la conservazione dei cadaveri	6
TITOLO II - FERETRI E TRASPORTI FUNEBRI.....	6
Art. 9 – Feretri	6
Art. 10 - Trasporti funebri.....	7
Art. 11 - Tariffe e diritti fissi per i trasporti funebri.....	7
Art. 12 - Orario dei trasporti.....	8
Art. 13 - Obblighi per le imprese	8
TITOLO III – SEPOLTURE.....	9
Art. 14 - Disposizioni generali	9
Art. 15 - Reparti speciali nei cimiteri.....	9
Art. 16 - Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali	9
Art. 17 – Facoltà di disporre della salma e dei funerali	9
Art. 18 – Inumazione.....	10
Art. 19 – Tumulazione	10
Art. 20 – Tumulazione provvisoria	11
Art. 21 – Cremazione	11
TITOLO IV - OPERAZIONI CIMITERIALI	12
Art. 22 - Esumazioni	12
Art. 23 - Estumulazioni	12
Art. 24 - Raccolta delle ossa.....	12
Art. 25 - Avvisi di scadenza	13
Art. 26 - Traslazioni di salme, ceneri e resti mortali.....	13
TITOLO V – SEPOLTURE PRIVATE.....	13
Art. 27 - Disposizioni generali	13
Art. 28 – Contratto di concessione	14
Art. 29 – Subentri e divisioni nelle concessioni.....	15
Art. 30 - Disciplina del diritto d'uso delle sepolture private	Errore. Il segnalibro non è definito.
Art. 31 - Rinuncia a concessione cimiteriale.....	16
Art. 32 - Decadenza.....	17
Art. 33 - Revoca	17
Art. 34 - Estinzione	18
TITOLO VI – NORME DI COMPORTAMENTO - PULIZIA DEL CIMITERO.....	18
Art. 35 - Orario	18
Art. 36 - Disciplina dell'ingresso.....	18
Art. 37 - Comportamento all'interno del cimitero	19
Art. 38 - Deposizione di fiori e arbusti sulle tombe e ornamenti delle sepolture private	19
TITOLO VII - NORME TECNICHE	19

Art. 39 - Progettazione e costruzione di sepolture private	19
Art. 40 - Cippi, lapidi, tombe individuali e ornamenti vari.....	20
Art. 41 - Manutenzione di sepolture private	21
Art. 42 - Lavori privati nei cimiteri.....	21
Art. 43 - Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti	22
Art. 44 - Obblighi per le imprese appaltatrici di servizi cimiteriali	22
TITOLO VIII - DISPOSIZIONI TECNICHE E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE	23
Art. 45 - Piano regolatore cimiteriale.....	23
TITOLO IX - NORME FINALI E TRANSITORIE.....	24
Art. 46 - Registro delle sepolture	24
Art. 47 - Schedario dei defunti	24
Art. 48 - Tariffe cimiteriali.....	24
Art. 49 - Destinazione dei proventi delle concessioni cimiteriali	25
Art. 50 - Cellette cinerarie.....	25
Art. 51 – Norma transitoria per il rinnovo delle concessioni di loculi già rilasciate a persone viventi.....	25
Art. 52 - Norma transitoria per le concessioni antecedenti il 21.12.1942 prive di atto di concessione.....	25
Art. 53 – Concessioni di aree trentennali e di loculi già rilasciate a persone viventi	26
Art. 54 – Disciplina transitoria per le concessioni di aree individuali perpetue o novantennali per inumazione	26
Art. 55 – Disposizioni transitorie per il servizio dei Trasporti funebri.....	26
Art. 56 – Sanzioni.....	26
Art. 57 – Approvazione ed efficacia delle disposizioni del Regolamento	26
Allegato A al Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria	28
TARIFFE ATTUALMENTE VIGENTI PER LE CONCESSIONI CIMITERIALI	28
Allegato B al Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria	29
TABELLA DELLA TARIFFA E DEI DIRITTI FISSI PER IL TRASPORTO FUNEBRE	29
TABELLA DEI DIRITTI FISSI PER I SERVIZI CIMITERIALI.....	29

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il Regolamento contiene le norme di Polizia Mortuaria sulla destinazione dei cadaveri o loro parti, i trasporti funebri, le norme di comportamento nei cimiteri, la concessione di aree per sepolture private, la costruzione di sepolcri privati e le attività connesse.
2. Nel presente Regolamento i rimandi al “Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria” sono riferiti al D.P.R. 10.9.1990 n. 285 e alle sue successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2 - Rapporti con l'Azienda Sanitaria Locale

1. L'Azienda Sanitaria Locale (A.S.L.) controlla le attività di polizia mortuaria impartendo le disposizioni sugli aspetti igienico sanitari.
2. Secondo i principi generali fissati dalla Legge, dalle direttive della Regione e dal presente Regolamento, il Comune coopera con l'A.S.L. per:
 - a) disciplinare i comportamenti in occasione del decesso di un assistito, regolare le modalità di presenza nelle strutture di operatori funebri privati e scoraggiare attività abusive;
 - b) monitorare le condizioni igienico-sanitarie generali dei cimiteri esistenti nel territorio cittadino;
 - c) favorire la gestione del registro di cause di morte con sistemi informatici di trattamento dei dati.
3. L'A.S.L. propone al Comune provvedimenti per la miglior efficacia igienico-sanitaria delle attività di competenza comunale.

Art. 3 - Autorizzazioni di stato civile

1. Le norme che riguardano la dichiarazione, l'avviso di morte e l'accertamento del decesso sono previste dall'Ordinamento di Stato Civile e dal Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria, dal Codice di Procedura penale e dalle Leggi statali e regionali in materia.
2. Il Comune promuove la formazione, archiviazione e trasmissione di questi atti con strumenti informatici, rispettando le norme sul trattamento dei dati personali.
3. L'Ufficiale di stato civile, salvo i casi in cui è competente a provvedere l'A.S.L., rilascia l'autorizzazione al seppellimento secondo le norme dell'Ordinamento di Stato Civile.
4. Per la cremazione si applica quanto previsto dalla legge 30.3.2001 n. 130 e s.m.i., dalle Leggi regionali, dalle loro norme attuative e dal Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria.

Art. 4 – Responsabilità

1. Il Comune cura che nei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo a persone e cose, ma non assume responsabilità per atti commessi da estranei al servizio o con mezzi e strumenti a disposizione del pubblico utilizzati in modo diverso dal consentito.
2. Chiunque in tale ambito cagiona danni a persone o a cose, sia personalmente, sia per fatto altrui, ne risponde in base al Codice Civile, senza pregiudizio per l'azione penale se il fatto costituisce reato.

3. I soggetti privati che operano all'interno del cimitero comunale sono tenuti al rispetto delle norme di sicurezza per la loro attività; il mancato rispetto della normativa o delle prescrizioni impartite può comportare revoca dell'autorizzazione ad operare nel cimitero.

Art. 5 - Servizi gratuiti e servizi a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico indispensabili, riconosciuti espressamente da disposizioni di Legge o di Regolamento.

2. Tra i servizi gratuiti sono compresi, in particolare:

- a) il servizio di deposito e osservazione dei cadaveri presso l'obitorio dell'ospedale;
- b) la deposizione delle ossa nell'ossario comune;
- c) la disponibilità di un'area per l'inumazione decennale dei cadaveri;
- d) la dispersione delle ceneri nel cinerario comune;
- e) la fornitura del feretro, il trasporto e le spese di sepoltura (inumazione o cremazione) nel cimitero comunale per le salme di persone indigenti, i cui parenti in linea retta e collaterale fino al terzo grado, o il convivente *more uxorio*, siano irreperibili o non siano in grado di sostenere le spese perché indigenti anch'essi, sempre che non vi siano persone, enti o istituzioni che si facciano carico della spesa. È fatta salva la possibilità di intervento da parte del Comune per situazioni diverse, su attenta valutazione della Giunta comunale;
- f) esumazioni ed estumulazioni ordinarie, qualora non venga richiesta dai familiari la verifica dello stato di mineralizzazione del cadavere.

3. Gli altri servizi sono onerosi secondo le tariffe allegate sub A e B al presente Regolamento. Le modificazioni delle tariffe sono stabilite dalla Giunta Comunale.

4. Il Comune può individuare servizi da erogare a tariffa agevolata, o concedere benefici tariffari a determinate categorie di persone, a condizione che sia quantificato l'onere per l'Amministrazione.

Art. 6 – Atti a disposizione del pubblico

1. Presso gli Uffici comunali sono tenuti a disposizione del pubblico:

- a) il registro delle sepolture;
- b) copia del presente Regolamento;
- c) l'elenco dei campi soggetti a esumazione ordinaria nel corso dell'anno e, dal mese di novembre, l'elenco di quelli in scadenza nell'anno successivo;
- d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e, dal mese di novembre, di quelle in scadenza nell'anno successivo;
- e) l'elenco delle concessioni per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca.

2. All'ingresso del cimitero sono tenuti ben visibili al pubblico:

- a) gli orari di apertura e di chiusura, la disciplina dell'ingresso e gli eventuali divieti speciali;
- b) gli elenchi previsti alle lettere c), d) ed e) del comma precedente;
- c) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico.

Art. 7 – Osservazione dei cadaveri, depositi di osservazione ed obitori

1. Il periodo di osservazione dei cadaveri è disciplinato dal capo II del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria.
2. Presso l’Ospedale di Susa, in locali idoneamente attrezzati, sono presenti il deposito di osservazione e l’obitorio comunale, per le esigenze di cui a capo III del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria. Potrà essere stipulata apposita convenzione tra il Comune e l’A.S.L. che regoli gli oneri economici relativi. Il Comune, ove la struttura presso l’Ospedale si riveli non più sufficiente, dovrà allestire un ulteriore locale, a norma, presso il cimitero.
3. L’ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal Comune, dalla Pubblica autorità che ha richiesto il trasporto della salma o dall’Autorità giudiziaria.
4. Nel deposito di osservazione è vietata di norma la permanenza di persone estranee; la sorveglianza può essere esercitata con idonei strumenti o con personale apposito.
5. Per quanto riguarda il deposito di osservazione e l’obitorio dotati di celle frigorifere per la conservazione dei cadaveri e di celle frigorifere isolate per i cadaveri portatori di radioattività o di malattie infettive - diffuse si rimanda al Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria.

Art. 8 - Riscontri diagnostici, autopsie e trattamenti per la conservazione dei cadaveri

1. Per quanto riguarda i riscontri diagnostici, le autopsie e i trattamenti per la conservazione dei cadaveri si rimanda al Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria.
2. Per rilevare la maschera di un defunto è necessaria l'autorizzazione del Comune, che la concede trascorso il periodo di osservazione e sotto sorveglianza del servizio d'igiene pubblica dell'A.S.L.

TITOLO II - FERETRI E TRASPORTI FUNEBRI

Art. 9 – Feretri

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui agli artt. 18, 19, 25, 30, 75 e 77 del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria 1 e secondo le disposizioni specifiche impartite dall’A.S.L..
2. È vietato effettuare operazioni di apertura delle casse in legno per tagliare la cassa metallica in caso di inumazione di cadaveri obbligatoriamente inseriti in doppie casse. Pertanto i necrofori dovranno provvedere all’uso di casse metalliche che contengano quelle di legno; in caso contrario il feretro non verrà accettato.
3. In ciascun feretro non può essere racchiusa che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in un solo feretro.
4. La salma deve essere deposta nel feretro rivestita con abiti preferibilmente in tessuto naturale o decentemente avvolta in lenzuola. Le salme destinate all’inumazione devono essere rivestite con abiti, lenzuola ed accessori di tipo biodegradabile. I feretri destinati alle inumazioni devono essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità.

¹ Vedasi Circolare interpretativa del Ministero della Sanità n. 24 del 24/06/1993

5. I necrofori presenziano alla chiusura del feretro, verificano la rispondenza dello stesso al tipo di sepoltura e al trasporto cui è destinato nonché all'identificazione del cadavere, redigendo un verbale di verifica.
6. Sul piano superiore esterno di ogni feretro deve essere applicata una piastrina, recante impresso in modo indelebile il nome e cognome della salma contenuta, le date di nascita e di morte.
7. Per le salme di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e di altri eventuali dati certi.
8. Il feretro deve essere accompagnato, di norma, dalla seguente documentazione :
 - a) verbale di verifica del feretro
 - b) richiesta di inumazione/tumulazione
 - c) autorizzazione al trasporto
 - d) autorizzazione alla sepoltura
9. Al momento del ritiro del feretro o comunque prima della sepoltura, il responsabile cimiteriale o la ditta cui è affidato il servizio, accerterà la regolarità della documentazione, nonché il diritto d'uso qualora trattasi di sepoltura privata o il diritto di sepoltura qualora trattasi di sepoltura comune, in base alla richiesta pervenuta.
10. La documentazione dovrà essere conservata negli archivi cimiteriali e coordinata con lo schedario dei defunti e le registrazioni amministrative concernenti le sepolture private ed i rispettivi concessionari.
11. Il registro comunale delle sepolture, in duplice esemplare, sarà compilato e conservato dal servizio cimiteriale con le modalità previste dal Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria. Una copia dello stesso dovrà essere consegnato alla fine di ogni anno all'Ufficio competente del Comune per la conservazione negli archivi comunali.

Art. 10 - Trasporti funebri

1. Il trasporto funebre è disciplinato dal Capo IV del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria e dalle seguenti norme regolamentari.
2. I trasporti dei cadaveri ai cimiteri verranno effettuati mediante auto funebri che dovranno avere i requisiti prescritti dal Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria.
3. L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito dell'apposita autorizzazione del Comune da consegnare al personale del cimitero insieme al permesso di seppellimento.
4. Il trasporto di un cadavere da Comune a Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri sono autorizzate con provvedimento del Comune in cui è avvenuto il decesso.
5. L'incaricato del trasporto di un cadavere fuori dal Comune deve essere munito dell'autorizzazione del Comune ove è avvenuto il decesso.
6. Il trasporto è gratuito per gli indigenti secondo quanto prevede il presente Regolamento. In tal caso il Comune corrisponderà alla ditta incaricata la somma dovuta.
7. Il trasporto di ossa umane, di urne cinerarie e di resti mortali assimilabili non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme.

Art. 11 - Tariffe e diritti fissi per i trasporti funebri

1. I trasporti funebri sono esercitati nel Comune di Susa in regime di libera concorrenza e senza vincolo territoriale.

2. Nel territorio del Comune è consentito l'impiego di mezzi per il trasporto funebre di qualsiasi impresa, costituita regolarmente e in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti.
3. Le imprese che esercitano il trasporto funebre possono richiedere, a parità di condizioni, il prezzo massimo previsto nell'allegato B al presente Regolamento. Tale importo inteso come corrispettivo di tutte le operazioni relative al trasporto funebre, dovrà essere indicato distintamente da altre voci componenti il costo per il funerale.
4. La Giunta comunale potrà aggiornare il suddetto importo, temperando gli interessi delle famiglie dei defunti con i reali fattori di costo per le imprese.
5. I trasporti funebri a pagamento, da chiunque eseguiti, nell'ambito del territorio comunale sono soggetti alla corresponsione di un diritto fisso, ai sensi del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria.
6. Allo stesso diritto fisso sono soggetti i trasporti di cadaveri al di fuori del territorio comunale o all'estero e quelli provenienti da altri comuni o altri Stati, da chiunque eseguiti.
7. L'ammontare del diritto fisso previsto dai commi precedenti è previsto nell'allegato B al presente Regolamento e viene aggiornato con deliberazione della Giunta comunale.
8. Il diritto fisso non è dovuto per i trasporti di salme di neonati, di ceneri, di resti ossei, resti mortali e parti anatomiche riconoscibili.
9. Il diritto fisso non è dovuto per i trasporti che vengono effettuati dal luogo del decesso all'obitorio o per altri trasferimenti di salme regolarmente autorizzati ma non effettuati per il funerale.
10. Sono esenti da qualsiasi diritto il trasporto di salme di militari eseguiti dalle amministrazioni militari con mezzi propri e gli altri casi previsti da leggi o regolamenti.
11. I diritti fissi possono essere riscossi anche dai soggetti pubblici o privati che effettuano il trasporto funebre a pagamento; il relativo importo dovrà essere inserito nella documentazione contabile relativa al funerale, chiaramente identificabile da parte dell'utenza.

Art. 12 - Orario dei trasporti

1. Il Sindaco disciplina l'orario per il trasporto dei cadaveri, le modalità ed i percorsi consentiti.
- 2.. I trasporti funebri hanno luogo di norma dal lunedì al sabato e non vengono effettuati nei giorni domenicali, festivi e festivi infrasettimanali.
3. I servizi funebri non potranno essere sospesi per due giorni consecutivi. Nel caso di doppia festività si effettueranno nella seconda giornata secondo gli orari previsti dal provvedimento del Sindaco.

Art. 13 - Obblighi per le imprese

1. La ditta incaricata deve dare comunicazione del trasporto funebre all'Ufficio di Stato Civile e alla Polizia Municipale con un preavviso di almeno 24 ore, anche mediante fax. La comunicazione è dovuta anche se viene celebrata la sola funzione religiosa nel territorio del Comune di Susa, o il solo passaggio coinvolge in qualche modo la viabilità cittadina.
2. È vietato alle ditte incaricate del trasporto provvedere di propria iniziativa e senza preventiva autorizzazione del Comune ad un qualsiasi servizio sul territorio Comunale, ovvero modificare o alterare l'ordine di servizio ricevuto.

TITOLO III – SEPOLTURE

Art. 14 - Disposizioni generali

1. Ciascun cimitero ha campi destinati alle inumazioni nel rispetto del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria e, proporzionalmente a detti campi, aree destinate a sepolture private (individuali, familiari, ecc.).
2. E' vietato il seppellimento di cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salve le autorizzazioni previste dal Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria.
3. Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione previste dalla legge.
4. Le operazioni di inumazione, tumulazione e traslazione di salme, di resti, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici sono riservate al personale addetto comunale e/o delle imprese che gestiscono il servizio.

Art. 15 - Reparti speciali nei cimiteri

1. Nell'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione delle ceneri e dei resti umani di persone professanti un culto diverso da quello cattolico.
2. Alle comunità straniere, che facciano domanda per la sepoltura di salme di loro connazionali, il Comune può dare in concessione un'area adeguata nel cimitero.

Art. 16 - Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

1. Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite senza distinzione di origine, di cittadinanza e di religione, le salme, le ceneri e i resti di coloro che:
 - a) sono deceduti nel territorio comunale di Susa, ovunque fossero residenti al momento del decesso;
 - b) ovunque decedute, avessero residenza anagrafica nel comune di Susa all'atto del decesso;
 - c) abbiano sepolta nel cimitero di Susa, in sepoltura individuale, la salma del coniuge o di un ascendente o discendente entro il primo grado, in linea retta;
 - d) sono pure ammessi le ceneri o i resti mortali di persone che abbiano conservate nel cimitero di Susa la salma, i resti o le ceneri del coniuge o di un ascendente o discendente entro il primo grado, in linea retta;
 - e) indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono ricevute nel cimitero di Susa le salme, i resti e le ceneri delle persone che, in base a concessione di sepoltura privata, individuale o di famiglia, ne hanno titolo in base al presente Regolamento;
 - f) nei reparti speciali sono ricevute le salme, resti o ceneri delle persone che ne hanno diritto, fatta salva la volontà manifestata dai soggetti e secondo l'ordine indicato nell'articolo successivo.

Art. 17 – Facoltà di disporre della salma e dei funerali

1. Nel disporre della salma o dei resti e circa le modalità del funerale ha prevalenza la volontà del defunto in qualunque forma espressa, purché non in contrasto con le disposizioni di legge e di regolamento.

2. In difetto di volontà del defunto, i congiunti possono disporre in base all'ordine seguente: coniuge, convivente more uxorio, figli, genitori, coniuge legalmente separato, ulteriori parenti ed affini in ordine di grado, gli eredi istituiti nel caso non rientrino nelle precedenti categorie, che dovranno comprovare tale loro qualità con l'estratto del testamento.
3. L'ordine di priorità di cui al precedente comma vale anche per il collocamento di epigrafi, esumazioni, traslazioni del feretro e per ogni altro atto di disposizione della salma, dei resti o delle ceneri.
4. Ove si tratti di salma o di resti di persona deceduta senza lasciare alcuno dei soggetti indicati al comma 2, o quando questi siano sconosciuti o non provvedano, il Comune disporrà secondo le circostanze, cercando per quanto possibile di tenere conto della volontà del defunto, acquisendo le informazioni del caso anche informalmente.
5. Chi esercita la funzione prevista dal presente articolo è tenuto a fare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale dichiara di agire in nome e per conto e con il preventivo consenso di tutti gli altri eventuali aventi titolo.
6. In caso di controversie fra gli interessati, il Comune resta estraneo all'azione che ne consegue limitandosi a mantenere fermo lo stato di fatto e ad assumere i provvedimenti urgenti a tutela della salute pubblica, fino al raggiungimento di un accordo fra le parti o alla sentenza definitiva dell'autorità giudiziaria.

Art. 18 – Inumazione

1. Il cimitero ha un campo destinato alla inumazione ordinaria secondo quanto disposto dal presente Regolamento.
2. Ogni fossa nel campo comune è assegnata gratuitamente per la durata minima di 10 anni dal giorno di seppellimento.
3. Sono inumati gratuitamente anche i resti mortali non completamente mineralizzati provenienti da esumazioni o estumulazioni ordinarie.
4. Ogni fossa nel campo comune di inumazione è contraddistinta da un cippo fornito e messo in opera dal Comune, recante un numero progressivo e una targhetta di materiale idoneo con indicazione del nome e cognome del defunto e della data di seppellimento.
5. È consentita la messa a dimora, entro il perimetro delle fosse, di piantine di fiori o di sempreverdi, purché non invadano, anche con le radici, le tombe ed i passaggi attigui.
6. È consentito, previa comunicazione scritta all'Ufficio Tecnico comunale, porre in opera sulle fosse nel campo comune lapidi, croci e monumenti di modeste dimensioni, nel rispetto della normativa vigente e del decoro dei luoghi.
7. I campi di inumazione sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.
8. Le sepolture per inumazione possono essere oggetto di concessioni a privati, in appositi campi e secondo le norme del presente Regolamento.

Art. 19 – Tumulazione

1. Le sepolture di feretri, cassette di resti o urne cinerarie che avvengono in opere murarie, loculi o cripte, costruite dal Comune o dai concessionari di aree, sono definite come tumulazioni.
2. Le sepolture per tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità previste dal presente Regolamento.

3. Ogni nuova sepoltura per tumulazione deve avere le caratteristiche costruttive e le dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro ed alla sua chiusura, come previste dal Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria².

4. In particolare la chiusura del tumulo deve essere realizzata con muratura di mattoni pieni a una testa, intonacata nella parte esterna; in alternativa è consentita la chiusura con elementi in pietra naturale, cemento armato vibrato o altro materiale, avente le stesse caratteristiche di stabilità e spessore atti ad assicurare la resistenza meccanica e sigillati in modo ermetico.

5. È consentito collocare una o più cassette di resti o urne cinerarie all'interno di un tumulo o di tomba di famiglia, sia o meno presente un feretro. È consentita la collocazione anche nelle aree trentennali per inumazione, senza scoprire il feretro eventualmente già presente. Apertura e chiusura del tumulo sono sottoposte al pagamento dei diritti previsti dalla tariffa.

6. L'eventuale rimozione e/o rimessa in pristino della lapide dovrà essere eseguita a cura e spese del concessionario.

Art. 20 – Tumulazione provvisoria

1. All'interno del cimitero comunale sono riservati per tumulazioni provvisorie almeno quattro loculi che potranno essere utilizzati dal Comune o dati in concessione, a richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che li rappresentano, previo pagamento del relativo canone.

2. La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:

- a) per coloro che abbiano già avuto in concessione un'area per costruirvi una sepoltura privata;
- b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di sepolture private;
- c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto approvato.

3. L'uso del loculo provvisorio è subordinato al versamento del canone semestrale anticipato e può essere revocato a discrezione del Comune al termine del semestre, o rinnovato fino ad un massimo di 18 mesi.

4. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva tumulazione, il Comune, previa diffida, provvederà a inumare le salme in campo comune addebitando le spese all'interessato. Qualora per ragioni igienico sanitarie non fosse possibile l'estumulazione, verrà addebitata all'interessato la tariffa ordinaria per la concessione aumentata del 100%.

5. È consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

Art. 21 – Cremazione

1. Per procedere alla cremazione il Comune si avvale di norma dell'impianto funzionante più vicino.

2. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni indicate nel Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria e nella Legge.

² Vedasi Circolare interpretativa del Ministero della Sanità n. 24 del 24/06/1993

3. Il verbale di consegna dell'urna cineraria rilasciato dal crematorio, unitamente al provvedimento del Comune che ha autorizzato il trasporto, è prodotto al servizio di custodia del Cimitero e dovrà essere conservato unitamente al permesso di sepoltura.
4. Per la dispersione delle ceneri e le altre disposizioni in materia di cremazione si osservano la Legge Nazionale 30.3.2001 n. 130 e la Legge regionale 9.12.2003 n. 33.

TITOLO IV - OPERAZIONI CIMITERIALI

Art. 22 - Esumazioni

1. Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è di dieci anni, salvi i casi di inumazioni in sepolture private.
2. Le esumazioni ordinarie sono gratuite e possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno; di norma è preferibile il periodo dal mese di ottobre al mese di aprile compreso.
3. Per le eventuali esumazioni straordinarie, da effettuarsi in via eccezionale, si fa riferimento al Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria e alle disposizioni specifiche impartite dalla Regione o dall'A.S.L..
4. Le esumazioni straordinarie sono soggette al pagamento del relativo diritto, salvo quelle ordinate dall'Autorità giudiziaria..

Art. 23 - Estumulazioni

1. Le estumulazioni ordinarie e straordinarie sono regolate dal Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria e dalle disposizioni specifiche impartite dalla Regione o dall'A.S.L. e dalle seguenti disposizioni.
2. Sono ordinarie le estumulazioni che si eseguono allo scadere della concessione a tempo determinato e comunque non prima che siano trascorsi 25 anni dalla tumulazione. Le estumulazioni ordinarie sono gratuite e sono regolate dal Comune.
3. Se il cadavere estumulato non è in condizione di perfetta mineralizzazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune, previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione in tale caso dura 5 anni.
4. Il Sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualsiasi mese dell'anno, l'estumulazione straordinaria di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede diversa dal cimitero.
5. Per le persone decedute a causa di malattie infettive - diffuse non si accettano, di norma, domande di estumulazione prima che siano trascorsi due anni dalla data della morte.
6. Le estumulazioni straordinarie sono sottoposte al pagamento del relativo diritto.

Art. 24 - Raccolta delle ossa

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni sono collocate in appositi sacchetti sui quali viene apposta una targhetta recante nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.
2. I resti raccolti sono depositati nell'ossario comune sottostante la cappella per il periodo di un anno, salvo vi sia richiesta dai familiari per la conservazione in celletta ossario o in sepoltura privata.
3. In questo caso, sia la raccolta che la traslazione sono subordinate al pagamento del relativo diritto.
4. Trascorso l'anno i resti vengono avviati all'ossario comune generale.

Art. 25 - Avvisi di scadenza

1. Alle esumazioni ed estumulazioni ordinarie provvede il personale comunale e/o quello dell'impresa appaltatrice del servizio. Alle operazioni sovrintende l'Ufficio Tecnico Comunale.
2. Delle operazioni di esumazione ed estumulazione ordinaria verrà dato avviso agli interessati mediante:
 - a) la collocazione di apposite paline avviso nei campi interessati all'esumazione, dal 31 ottobre dell'anno precedente, ovvero, per le altre sepolture, con l'affissione sulla sepoltura stessa, in luogo ben visibile, di apposito cartellino di avviso;
 - b) l'affissione agli ingressi del cimitero dell'elenco dei campi di inumazione, dei loculi e delle cellette ossario per cui termina il periodo di concessione nel corso dell'anno e, dal mese di novembre, di quelle in scadenza nell'anno successivo.
3. I congiunti interessati ad assistere all'esumazione dovranno presentare domanda all'Ufficio competente, entro il mese di dicembre dell'anno precedente la scadenza della concessione, eleggendo domicilio presso uno solo degli interessati o presso un'impresa funebre.
4. Le imprese di pompe funebri possono, in base ad incarico ricevuto in vita o dai congiunti del defunto, provvedere alle incombenze amministrative per esumazioni o estumulazioni ordinarie e la successiva tumulazione dei resti.

Art. 26 - Traslazioni di salme, ceneri e resti mortali

1. Per traslazione si intende il trasferimento di salma, resto mortale o ceneri fra sepolture all'interno del cimitero o verso sepolture in cimiteri fuori dal Comune di Susa.
2. La traslazione di salme da loculi oggetto di concessione a tempo determinato può essere concessa, su richiesta degli aventi diritto, trascorsi almeno due anni dalla data di tumulazione e alle seguenti condizioni:
 - a) qualora il feretro, resti o ceneri siano destinati a sepoltura in tomba di famiglia;
 - b) per trasferire la salma in loculo o celletta adiacente (contiguo su uno dei lati) a quello di un familiare affine o convivente, a condizione che la concessione del loculo dal quale si vuole togliere la salma non sia scaduta;
 - c) per trasferire salme tumulate nei loculi di deposito provvisorio previsti dal presente regolamento: in tal caso è possibile derogare al limite dei trascorsi due anni.
3. Le traslazioni sono sottoposte al pagamento del relativo diritto. L'eventuale rimozione e rimessa in pristino della lapide dovranno essere eseguite a cura e spese del concessionario.

TITOLO V – SEPOLTURE PRIVATE

Art. 27 - Disposizioni generali

1. Nei limiti previsti dal Piano Regolatore Cimiteriale, il Comune può concedere l'uso di aree cimiteriali e di manufatti a famiglie e comunità per la realizzazione di sepolture private.
2. Il diritto d'uso di una sepoltura deriva da una concessione amministrativa e lascia integro il diritto di proprietà del Comune sul terreno del demanio cimiteriale. I manufatti costruiti da privati su aree cimiteriali date in concessione diventano, allo scadere della concessione, di proprietà del Comune.

3. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione, a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività o/e per impiantarvi campi per inumazione privata.

4. La concessione può essere fatta soltanto a favore di residenti iscritti da almeno due anni nell'anagrafe del Comune di Susa, o di associazioni, enti e comunità senza fine di lucro, aventi in Susa la sede legale, istituita secondo le norme interne dell'associazione, ente o comunità stessa. Non può essere fatta concessione di aree per sepolture private a persone o a enti che mirino a farne oggetto di lucro o speculazione.

5. Ai sensi del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria le concessioni in uso delle aree e dei manufatti sono a tempo determinato e riguardano sia le salme che i resti e le ceneri. La durata delle concessioni è la seguente:

- a) novanta anni per le aree destinate alla costruzione di sepolture per famiglie e collettività
- b) cinquanta anni per i loculi singoli
- c) cinquanta anni per le cellette cinerarie e le cellette per resti mortali
- d) trenta anni per le sepolture individuali in campo per inumazioni private

6. Restano ferme le concessioni già rilasciate in uso perpetuo, fatta salva tuttavia la possibilità di revoca di cui all'art. 93 del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria quando, trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero.

7. Le concessioni previste ai punti b), c) e d) del precedente comma 5 possono effettuarsi solo in presenza della salma o dei resti; è invece consentita la concessione a viventi di cellette cinerarie.

8. L'assegnazione di aree per sepolture singole in campo trentennale, di loculi, cellette ossario e cellette cinerarie avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili, nell'ambito della tipologia richiesta e osservando come criterio di priorità l'ordine di presentazione della domanda di concessione. Nel caso in cui venga dimostrato con opportuna certificazione che il coniuge o un parente di primo grado del defunto siano affetti da grave handicap motorio che impedisca totalmente la deambulazione autonoma, verrà assegnata, ove possibile, una concessione (loculo, celletta ossario, celletta cineraria) raggiungibile dal piano del terreno.

9. Le concessioni dei loculi e delle fosse individuali in campo trentennale non sono rinnovabili. E' invece facoltà dei concessionari o degli aventi titolo di rinnovare di 50 anni in 50 anni la concessione di cellette ossario e di cellette cinerarie.

10. In caso di decesso di persona il cui coniuge è premorto, possono essere concessi, a richiesta degli aventi diritto, due loculi attigui, in uno dei quali, con spesa a totale carico del concessionario, dovrà essere traslata la salma del coniuge deceduto, previa rinuncia della precedente concessione.

11. Qualora venga liberato un loculo o una celletta per trasferimento in altra sepoltura delle salme, dei resti mortali o delle ceneri ivi tumulati, i manufatti vuoti rientrano nella piena disponibilità del Comune.

Art. 28 – Contratto di concessione

1. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito contratto contenente l'individuazione dell'area o del manufatto dato in concessione, le clausole e condizioni della medesima, nonché le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso.

In particolare il contratto di concessione deve indicare:

- a) la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti per sepolture realizzabili o utilizzabili;
- b) la durata;
- c) la persona o le persone concessionarie o, nel caso di enti o collettività, il legale rappresentante pro tempore;
- d) le salme destinate ad esservi accolte e, per le tombe di famiglia, i criteri per la loro precisa individuazione;
- e) obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

2. Il rilascio di una concessione è subordinato al pagamento del relativo canone.

3. La Giunta comunale approva gli schemi tipo dei contratti di concessione per le diverse tipologie di sepolture private.

Art. 29 – Subentri e divisioni nelle concessioni

1. È nullo di diritto e non è consentito alcun trasferimento totale o parziale mediante atto tra vivi della titolarità della concessione.

2. Alla morte del concessionario subentrano nella titolarità i suoi eredi legittimi i quali sono tenuti a dichiarare questa loro qualità.

3. Più persone possono richiedere congiuntamente al Comune una concessione, indicando la divisione dei posti. L'istanza deve essere sottoscritta da tutti i richiedenti.

4. Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale per se e per i propri aventi causa, al diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali. Tali richieste sono recepite dal Comune.

5. La divisione, l'individuazione di quote separate o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.

6. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i loro rapporti interni a modifica di quanto stabilito negli atti di concessione, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.

7. Alla morte del concessionario, il Comune riconoscerà come nuovo titolare uno solo tra gli eredi, designato dal testatore o scelto di comune accordo tra gli eredi stessi, il cui nome dovrà essere comunicato tempestivamente e per iscritto al servizio competente, richiedendo la variazione dell'intestazione della concessione. In mancanza di comunicazione entro un anno dalla morte del concessionario, il Comune richiede agli eredi di promuovere l'azione di divisione ereditaria che assegni definitivamente ad uno di essi la titolarità. In pendenza del giudizio l'utilizzo della concessione è sospeso per le sepolture di persone che non ne avrebbero avuto diritto vivente il concessionario.

8. La concessione si estingue quando non vi sono persone che hanno titolo per assumere la qualifica di concessionari o non sia stato comunicato che siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

9. In caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se trattasi di inumazione o 30 anni se di tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

10. Qualora il titolare della concessione sia un Ente non sono in alcun caso ammessi subentri nella titolarità.

Articolo 30 –Disciplina del diritto d’uso delle sepolture private

1. Il diritto d’uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia, ovvero alle persone facenti parte dell’ente concessionario (fondazione, istituto, ecc.) secondo le regole del rispettivo ordinamento. Il concessionario può effettuare le designazioni nell’atto di concessione o in un atto successivo nei limiti di cui al secondo, terzo e quarto comma.

In ogni caso il diritto d’uso delle sepolture private si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro.

2. La famiglia del concessionario è da intendersi composta dal coniuge/convivente more uxorio, dai parenti in linea retta e collaterale fino al sesto grado e dagli affini fino al quarto grado.

3. E’ consentito al concessionario estendere il diritto di sepolcro ad altre persone conviventi previa regolare istanza. La convivenza è provata dalle risultanze anagrafiche ai sensi della L. 1954 n. 1228.

4. E’ consentito al concessionario, previa istanza, estendere il diritto di sepolcro anche ad altre persone che abbiano acquisito particolari benemerienze nei suoi confronti. La dichiarazione di benemerienza si esprime con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m. e i., contestuale all’istanza.

Le persone cui può essere esteso il diritto di sepolcro da parte del concessionario per particolari benemerienze, debbono avere avuto, in una o più circostanza della vita, una qualificata relazione con esso. Rientrano in tale categoria, a titolo esemplificativo, le persone che sono state addette alla casa (persone di servizio, custodi ecc.), hanno prestato assistenza in vita al concessionario (infermieri, sanitari ecc.), lo hanno sostenuto economicamente in modo significativo, hanno compiuto azioni di soccorso o salvamento nei confronti del concessionario e della sua famiglia.

5. Rimangono tassativamente escluse dall’uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al concessionario in uno dei modi sopraesposti.

6. Il concessionario può usare della concessione nei limiti del contratto e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue, che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per le esigenze del cimitero.

Art. 31 - Rinuncia a concessione cimiteriale

1. La domanda di rinuncia deve essere sottoscritta dal concessionario e/o da tutti gli aventi diritto.

2. I concessionari possono rinunciare alla concessione di aree o manufatti o sepolture individuali, qualora non siano stati occupati o quando, dopo aver provveduto alla sistemazione di salme, resti o ceneri in altro loco, le sepolture siano rimaste inutilizzate, entro 1 anno dallo sgombero totale; decorso l’anno si avrà decadenza dalla concessione.

4. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione a tempo determinato, quando la sepoltura dopo essere stata occupata, sia stata trasferita in altra sede. Al concessionario o agli aventi titolo alla concessione spetta un rimborso pari alla meta del canone corrisposto nel solo caso di traslazione della salma all’interno del cimitero, avvenuta nei primi 10 anni di sepoltura.

5. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di scadenza, quando:

- a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
- b) il manufatto sia interamente costruito, ma sia comunque libero da salme, resti o ceneri;

6. In tali casi potrà essere riconosciuto al concessionario o agli aventi titolo rinuncianti, oltre all'eventuale restituzione del deposito cauzionale, una somma a titolo di indennizzo per le sole opere costruite, pari al valore economico attribuito al manufatto da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale.

7. In ogni caso la rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Art. 32 - Decadenza

1. La decadenza della concessione cimiteriale è dichiarata dall'Amministrazione nei seguenti casi:

- a) quando la sepoltura individuale non sia occupata entro 90 giorni dal decesso;
- b) nella ipotesi di cui all'art. 31 quando in caso di traslazione di salme, resti o ceneri in altro loco, siano rimasti inutilizzati le aree o manufatti, dopo 1 anno dallo sgombero totale;
- c) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- d) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
- e) quando non si sia provveduto alla costruzione dell'opera entro i termini fissati;
- f) quando la sepoltura risulti in stato di abbandono per incuria, in ogni caso quando non vengano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura, come previsti nel presente regolamento;
- g) in caso di grave inadempienza ad altro obbligo previsto nella concessione.

2. La pronuncia di decadenza della concessione è adottata ai sensi degli articoli 7 e seguenti della legge 241/90, previa comunicazione di avvio del procedimento al concessionario o agli aventi titolo, se reperibili.

3. In caso d'irreperibilità, la comunicazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Comunale e all'ingresso del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.

4. Dello stato di abbandono della sepoltura viene data notizia anche mediante affissione di apposito cartello-avviso sulla sepoltura stessa per la durata di un anno.

5. Pronunciata la decadenza della concessione, il Comune disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, dei resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario o cinerario comune.

6. Successivamente il Comune disporrà o la demolizione delle opere o il loro restauro, a seconda dello stato delle cose, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

7. La concessione così liberata ed eventualmente restaurata, ritornerà nella piena disponibilità del Comune e potrà essere nuovamente data in concessione.

Art. 33 - Revoca

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 92 del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria, è in facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso, quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di pubblico interesse.

2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata, previo accertamento dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 90 anni nel caso di revoca della concessione perpetua, di una equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero, in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico del Comune le spese di traslazione dalla vecchia tomba alla nuova.

3. La pronuncia di revoca della concessione è adottata ai sensi degli articoli 7 e seguenti della legge 241/90, previa comunicazione di avvio del procedimento al concessionario o agli aventi titolo, se reperibili.

4. In caso d'irreperibilità, la comunicazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Comunale e all'ingresso del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.

5. La revoca deve contenere l'indicazione del giorno fissato per la traslazione dei resti mortali. Nel giorno ivi indicato, la traslazione potrà essere eseguita anche in assenza del concessionario.

Art. 34 - Estinzione

1. Le concessioni si estinguono per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione o in caso di soppressione del cimitero, salvo in quest'ultimo caso quanto previsto dal Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria.

2. Prima della scadenza, gli aventi diritto possono richiedere di recuperare oggetti quali fotografie e simili.

3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi rispettivamente nel campo comune, nell'ossario o nel cinerario comune.

TITOLO VI – NORME DI COMPORTAMENTO - PULIZIA DEL CIMITERO

Art. 35 - Orario

1. Il cimitero rimarrà aperto al pubblico negli orari resi pubblici mediante avviso affisso all'ingresso del cimitero.

2. Gli orari di apertura e le modalità di accesso sono determinati dal Sindaco.

Art. 36 - Disciplina dell'ingresso

1. Nel cimitero di norma si può entrare e circolare solo a piedi.

2. È vietato l'ingresso:

a) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;

b) ai cani o ad altri animali.

3. È vietato ostruire in qualsiasi modo l'ingresso al cimitero e il libero transito sul viale che vi conduce.

4. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1 è consentito l'uso dell'automobile, di carrozzelle o di speciali mezzi motorizzati, agli invalidi ed ai portatori di handicap anche temporaneo, i quali tuttavia dovranno essere muniti di apposito permesso rilasciato dalla Polizia Municipale.

Art. 37 - Comportamento all'interno del cimitero

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o contegno irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in particolare:

- a) parlare a voce alta, ridere, cantare (salvo che ai fini dei riti religiosi);
- b) asportare o rimuovere dalle tombe altrui qualsiasi oggetto di pertinenza delle stesse, fiori, piantine, lapidi, ornamenti, ecc.;
- c) introdurre oggetti irriverenti o comunque in contrasto con il luogo;
- d) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi contenitori, oppure accumulare neve sui tumuli, appendere sulle tombe indumenti o altri oggetti;
- e) calpestare aiuole, danneggiare alberi, sedere sui tumuli o monumenti, camminare fuori dai viottoli, scrivere sulle lapidi o sui muri, distribuire indirizzi o volantini, ecc.;
- f) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, ed in specie offrire loro servizi;
- g) eseguire lavori o iscrizioni sulle tombe senza idonea autorizzazione;
- h) assistere alle esumazioni o estumulazioni di salme non appartenenti alla famiglia, senza l'assenso da parte dei familiari;
- i) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi, commemorazioni d'uso ecc.
- l) raccogliere fiori o erba, toccare gli arnesi e gli strumenti che servono per le inumazioni, portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto senza la preventiva autorizzazione dell'Ufficio Comunale competente.

Art. 38 - Deposizione di fiori e arbusti sulle tombe e ornamenti delle sepolture private

1. È consentito alle famiglie dei defunti deporre sulle tombe fiori recisi, corone ecc., nonché coltivare fiori e arbusti purché questi non assumano proporzioni eccessive, non escano dal perimetro della tomba invadendo le sepolture dei vicini o dei vialetti, rendendo difficoltoso il passaggio o arrecando danno alle strutture cimiteriali.

2. Le composizioni floreali appassite devono essere tolte a cura di chi le ha deposte. Quando i fiori e le piante siano tenute con trascuratezza tale da rendere indecorosi tombe o tumuli, l'Ufficio Comunale competente li farà rimuovere d'ufficio, previa diffida ai concessionari interessati o agli aventi diritto.

3. Dal cimitero saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc. indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero.

4. I provvedimenti d'ufficio di cui sopra sono adottati previa diffida inviata ai concessionari interessati al fine di ripristinare le condizioni di buona manutenzione e di decoro, fatta salva l'applicazione dell'art. 32 del presente Regolamento.

TITOLO VII - NORME TECNICHE

Art. 39 - Progettazione e costruzione di sepolture private

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere autorizzati dall'Ufficio Tecnico comunale, previo parere obbligatorio e non vincolante della Commissione Edilizia, osservate le disposizioni del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria, quelle specifiche contenute nel presente Regolamento e quelle tecniche contenute nel Piano regolatore cimiteriale. 3

³ Vedasi Circolare interpretativa del Ministero della Sanità n. 24 del 24/06/1993

2. I manufatti funerari devono essere costruiti con adeguato accesso esterno per la collocazione delle salme. Si devono realizzare loculi di facile accesso per poter utilizzare mezzi meccanici nella collocazione delle salme.
3. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro. Tale dato va a far parte integrante della concessione; eventuali modifiche del numero di posti, realizzate con opere, sono soggette ad una nuova approvazione di progetto. E' in ogni caso vietata l'estumulazione di salme per procedere all'aumento della capienza del sepolcro, anche per le previgenti concessioni perpetue.
4. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
5. I progetti di costruzione devono essere presentati per l'approvazione entro 6 mesi dalla stipulazione del contratto di concessione.
6. Il manufatto dovrà essere completato entro 12 mesi dalla data di rilascio del permesso di costruire, eventualmente prorogabili di altri 12 mesi, in caso di comprovata necessità. L'Amministrazione provvederà alla verifica dell'opera ed al rilascio di tutti gli atti necessari al fine dell'uso del sepolcro. In caso di inottemperanza l'Amministrazione Comunale provvederà alla decadenza della concessione in oggetto.
7. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

Art. 40 - Cippi, lapidi, tombe individuali e ornamenti vari

1. Sulle sepolture in campo comune e su quelle in campo trentennale, i familiari o i concessionari potranno realizzare tombe, collocare lapidi, lastre sepolcrali ecc., che in ogni caso dovranno rispettare i seguenti parametri:
 - a) Tombe individuali: devono essere allineate con quelle preesistenti, rispettare la larghezza dei vialetti e le distanze tra tomba e tomba, come stabilito dall'Ufficio Tecnico comunale. Devono essere realizzate su di un cordolo in cls, posato sul suolo senza fondazioni e nel rispetto delle seguenti dimensioni:
 - adulti cm. 170 x 70 x 25
 - bambini di età inferiore ai 10 anni cm. 130 x 40 x 25;
 - b) Lapide verticale:
 - adulti cm .80 x 60
 - bambini di età inferiore ai 10 anni cm. 50 x 30;
 - c) Lastre copritomba: la superficie complessiva delle lastre copritomba non dovrà essere superiore ai due terzi della tomba stessa.
2. È vietata la realizzazione di tombe, la posa di copritomba, l'installazione di lapidi e di ornamenti vari, fino a che non siano trascorsi tre mesi dall'inumazione e comunque sino ad avvenuto assestamento del terreno.
3. Nei primi tre mesi è consentita la collocazione di contorni fossa, aperti nella parte superiore, costruiti con materiale resistente agli agenti atmosferici ed aventi dimensioni non superiori a quelle previste dal comma 1 del presente articolo.
4. Parametri e disposizioni per i Loculi e cellette ossario:
 - a) le lapidi dei loculi del lotto I° dovranno essere realizzate in granito "nero africa" e rispettare le dimensioni di cm. 75 x 64; lo stesso tipo di granito dovrà essere usato per ripristinare le cornici attorno ai loculi, se mancanti o danneggiate;
 - b) le lapidi dei loculi dei lotti II° e III°, dovranno essere realizzate in marmo di "Carrara bianco" ed avere dimensioni di cm. 82 x 59;

c) celle e cellette ossario le lapidi devono essere realizzate in marmo di "Carrara bianco" ed avere dimensioni di cm. 50 X cm. 37; lo stesso tipo di marmo dovrà essere usato per ripristinare le cornici attorno alle cellette, se mancanti o danneggiate; d) ogni lapide o cornice deve essere fissata con appositi tasselli al fine di evitare cadute accidentali che possano causare danni a persone o cose.

5. È consentito agli aventi diritto, su richiesta scritta, la possibilità di recuperare o riutilizzare per altre sepolture, lapidi, copritomba ecc., purché nel rispetto delle prescrizioni del presente articolo. In caso di mancata richiesta, prima della data di scadenza della concessione, gli oggetti diverranno di proprietà comunale.

6. L'Ufficio Tecnico Comunale, in caso di inadempienza a quanto previsto dal presente articolo ed in particolare ai commi 1, 2 e 4 provvederà d'ufficio alla rimozione dei manufatti e le spese, a carico degli inadempienti, saranno recuperate coattivamente a norma di legge.

7. In caso di incuria nella manutenzione e nella conservazione dello stato di decoro di tombe, lapidi ecc., il Comune provvede con le modalità ed i poteri del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria e del presente regolamento.

8. Il Piano Regolatore Cimiteriale potrà dettare norme tecniche integrative e modificative delle presenti.

Art. 41 - Manutenzione di sepolture private

1. La manutenzione delle sepolture private (tombe di famiglia ecc.), delle fosse trentennali e comuni, spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite o installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere e restauri che il Comune ritenesse di prescrivere valutandoli indispensabili ed opportuni, sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene. Le spese relative sono a totale carico dei concessionari.

2. Nel caso il concessionario non provveda, il Comune lo diffida fissando un termine, determinato in relazione ai possibili pericoli che possono derivare all'incolumità pubblica. Decorso infruttuosamente tale termine, il Comune provvede all'esecuzione dei lavori necessari, addebitando i costi sostenuti al concessionario; le spese saranno recuperate coattivamente a norma di legge.

3. In caso di ripetute violazioni agli obblighi di manutenzione o qualora il recupero delle spese sostenute dal Comune risulti impossibile, o la riscossione coattiva risulti infruttuosa, sarà pronunciata decadenza dalla concessione a norma del presente regolamento.

Art. 42 - Lavori privati nei cimiteri.

1. Per la collocazione di lapidi o copritomba, per l'esecuzione di nuove costruzioni, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non sono riservate al Comune, gli interessati debbono avvalersi dell'opera di privati imprenditori da loro incaricati, regolarmente iscritti al Registro delle imprese o alla Camera di commercio.

2. E' ammessa l'esecuzione di lavori in economia di modesta entità da parte dei concessionari, purché vengano rispettate tutte le norme di sicurezza del cantiere e le altre prescrizioni tecniche del Comune.

3. L'esecuzione dei lavori è permessa esclusivamente nelle giornate di apertura del cimitero, osservando l'orario di apertura e chiusura al pubblico. Alle imprese non è consentito eseguire lavori nei giorni festivi, salvo casi particolari che in ogni caso dovranno, di volta in volta, essere autorizzati dal Comune.

4. E' vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori o svolgere attività analoghe contrarie all'ordine pubblico ed al buon costume.
5. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recintare lo spazio assegnato, al fine di evitare danni a cose o persone.
6. Nel corso dei lavori è vietato occupare spazi attigui all'area concessa, o comunque altri spazi all'interno del cimitero. In ogni caso l'impresa ha l'obbligo di pulire e ripristinare il terreno eventualmente danneggiato.
7. Alle imprese non è consentito l'uso di attrezzature (scale, carrelli, ecc.) di proprietà del Comune, destinati all'utilizzo da parte del pubblico per la cura delle sepolture.
8. Tutto il materiale proveniente dallo scavo o da opere di demolizione, come il materiale di rifiuto, deve essere trasportato e smaltito nelle apposite pubbliche discariche a totale carico della ditta che ha eseguito i lavori.
9. Per quant'altro non previsto nel presente articolo in materia di rifiuti, si fa rinvio alle specifiche disposizioni in materia.
10. E' vietato lo scarico delle acque di lavaggio delle attrezzature negli scarichi delle fontanelle cimiteriali o nei pozzetti di raccolta delle acque piovane.
11. Il personale del Comune vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati; impartisce le opportune disposizioni per l'esecuzione dei lavori, fa rilievi o contestazioni, anche al fine dell'adozione degli opportuni provvedimenti.
12. Alle imprese è permesso entrare nel cimitero con furgoni o altri automezzi, per lo stretto tempo necessario allo scarico ed al carico di materiali, negli orari e nei percorsi prescritti dal Comune.
13. Per esigenze di servizio o in particolari circostanze può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
14. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni arrecati al Comune o a terzi, salvo il diritto di rivalsa nei confronti dell'impresario a cui sono stati affidati i lavori.

Art. 43 - Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti

1. Nel periodo dal 28 ottobre al 4 novembre di ciascun anno le imprese ed i privati non potranno, all'interno del cimitero, eseguire lavori di qualsiasi genere o introdurre materiali inerenti la costruzione di tombe o cappelle e la posa di monumenti. Dovranno inoltre, sospendere le costruzioni non ultimate, smontare armature e ponteggi e provvedere alla sistemazione dei materiali presenti nell'area del cantiere.

Art. 44 - Obblighi per le imprese appaltatrici di servizi cimiteriali

1. Il personale delle imprese appaltatrici dei servizi cimiteriali, è tenuto all'osservanza del presente regolamento, in base a quanto previsto nel rispettivo capitolato di appalto. In particolare deve:

- a) mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- b) mantenere un abbigliamento decoroso e consono alle caratteristiche del luogo;
- c) fornire al pubblico le informazioni richieste per quanto di competenza;
- d) mantenere in buono stato di pulizia i riquadri, i vialetti e in genere provvedere alla nettezza di tutto il cimitero e del piazzale antistante, nonché alla cura delle piante, siepi e fiori;

- e) garantire l'apertura e la chiusura dei cancelli di ingresso, agli orari stabiliti dalla Amministrazione Comunale, sia nei giorni feriali sia nei giorni festivi;
- f) tenere il registro delle operazioni cimiteriali, di cui all'art. 52 e 53 Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria e provvedere al relativo aggiornamento a fine di ogni servizio;
- g) tenere aggiornata con gli appositi ceppi, la numerazione delle fosse nei campi di inumazione;
- h) assicurare la reperibilità di un necroforo 24 ore su 24 per ogni giorno dell'anno con intervento in loco entro 60 minuti dalla chiamata;
- i) fornire l'assistenza e le prestazioni necessarie in caso di autopsia disposta dall'Autorità Giudiziaria;
- l) apporre sulle casse e cassette se ne siano sprovviste, apposita targhetta di riconoscimento;
- m) assicurare la sorveglianza continua, nell'eventualità di cadavere giacente nella camera mortuaria a seguito di incidente stradale o di altra morte violenta.

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI TECNICHE E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Art. 45 - Piano regolatore cimiteriale

1. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, il Consiglio Comunale adotta un Piano regolatore cimiteriale che recepisce le necessità del servizio proiettate nell'arco di almeno dieci anni.
2. Il piano di cui sopra dovrà essere sottoposto al parere dei competenti servizi dell'Azienda Sanitaria Locale ai sensi dell'art. 109 della L.R. 44/2000 come modificata dalla L.R. 5/2001, nonché alle verifiche di cui alla Legge n. 166/2002.
3. Nella elaborazione del piano si dovrà tenere conto:
 - a) dell'andamento medio della mortalità nel territorio comunale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni da formulare anche sulla base dei dati resi noti dai competenti organismi nazionali;
 - b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le varie tipologie di posti salma esistenti in rapporto anche alla durata delle concessioni;
 - c) dell'evoluzione verificatasi nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e di pratica funebre;
 - d) della possibilità di rendere disponibili un maggior numero di posti salma, attraverso un più razionale uso delle aree e dei manufatti esistenti;
 - e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni.
4. Nel cimitero devono essere individuati spazi o zone costruite da destinare a:
 - a) campi di inumazione ordinaria (10 anni);
 - b) campi per inumazione individuale in sepolture private trentennali;
 - c) aree per la costruzione di sepolture private per famiglie o collettività, le cui dimensioni e caratteristiche di edificabilità sono stabilite dal piano stesso;
 - d) tumulazioni individuali (loculi);
 - e) cellette ossario;
 - f) cellette cinerarie;
 - g) ossario comune;

- h) cinerario comune;
- i) camera mortuaria;
- l) servizi igienici, spogliatoio e docce per il personale necroforo e medici necroscopi;
- m) punti di prelievo acqua;
- n) servizi igienici per l'utenza;
- o) adeguati spazi a parcheggio.

5. La delimitazione degli spazi e delle sepolture in essi previste, deve risultare nella planimetria prevista dal Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria.

TITOLO IX - NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 46 - Registro delle sepolture

1. Presso l'Ufficio comunale competente deve essere tenuto apposito registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro può essere tenuto anche con mezzi informatici.

2. Il registro è documento probante, sino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative al cimitero di Susa.

3. Ad ogni posizione del registro corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente viene apposto su ogni sepoltura e che deve trovare riscontro nella cartografia cimiteriale.

4. Nel registro deve essere annotata ogni sepoltura, in campo comune o in concessione, ogni modificazione o cessazione che si verifichi e comunque ogni operazione cimiteriale.

5. Il registro normalmente contiene le seguenti indicazioni:

- a) generalità del defunto o dei defunti;
- b) numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
- c) generalità del concessionario;
- d) gli estremi del titolo costitutivo;
- e) natura e durata della concessione;
- f) variazioni che si verifichino nella titolarità della concessione;
- g) tutte le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o rimozione di salme, resti o ceneri.

Art. 47 - Schedario dei defunti

1. Dovrà essere istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto possibilmente con mezzi informatici.

2. L'Ufficio comunale competente, sulla scorta del registro di cui all'articolo 46, annota nello schedario in ordine alfabetico e per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero di Susa.

3. In ogni scheda saranno riportate le generalità del defunto ed il numero e/o il luogo della sepoltura.

Art. 48 - Tariffe cimiteriali

1. La Giunta Comunale con propria deliberazione stabilisce la misura delle tariffe dei canoni per le concessioni, per i diritti cimiteriali e per le operazioni murarie.

2. Le tariffe devono essere determinate tenendo conto:

- a) per le concessioni aventi per oggetto aree: della superficie, della possibilità edificatoria e del numero di posti salma per cui è consentita la costruzione;
- b) per i loculi, le cellette ossario e le cellette cinerarie: dei costi di costruzione e degli altri costi aggiuntivi (interessi, costi di progettazione, costo dell'area, ecc.), dei costi di manutenzione prevedibili, dei costi di estumulazione ordinaria e conseguenti;
- c) per le operazioni cimiteriali (apertura di tomba, esumazioni, estumulazioni, inumazioni, tumulazioni e simili): del presumibile costo sostenuto dall'Amministrazione Comunale.

3. Le tariffe potranno prevedere particolari condizioni di favore per le operazioni relative a tutte le operazioni di cremazione ceneri.

4. Al presente Regolamento viene allegata la Tabella delle tariffe attualmente vigenti.

Art. 49 - Destinazione dei proventi delle concessioni cimiteriali

1. Le entrate derivanti dalle concessioni cimiteriali, di norma sono destinate alla copertura delle spese di gestione straordinaria del cimitero o per la realizzazione di nuove opere cimiteriali. Per particolari esigenze di bilancio dette entrate possono essere utilizzare per altre spese di investimento o per spese correnti nei limiti consentiti dall'ordinamento contabile comunale.

Art. 50 - Cellette cinerarie

1. Fino alla costruzione del primo lotto di cellette cinerarie le urne potranno essere tumulate nelle cellette ossario, previo rilascio della dovuta concessione.

Art. 51 – Norma transitoria per il rinnovo delle concessioni di loculi già rilasciate a persone viventi

1. Per i loculi già dati in concessione a persone viventi e ancora vuoti alla data di approvazione del presente regolamento, alla morte del concessionario, su richiesta degli aventi diritto e previa rinuncia della concessione in essere, può essere stipulata una nuova concessione di durata cinquantennale. La rinuncia alla concessione non dà diritto ad alcun rimborso.

2. Per i loculi dati in concessione a persone viventi, che sono stati oggetto di sepoltura successivamente alla data dell'atto di concessione, allo scadere della medesima, su richiesta degli aventi diritto, potrà esserne autorizzato il rinnovo per un numero di anni uguale agli anni intercorsi tra la data dell'atto di concessione e la data di effettiva sepoltura. Il canone verrà calcolato proporzionalmente al numero di anni previsto nella nuova concessione, sulla base della tariffa in vigore all'atto del rinnovo.

Art. 52 - Norma transitoria per le concessioni antecedenti il 21.12.1942 prive di atto di concessione

1. Per le concessioni esistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n°1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto "dell'immemorabile" quale presunzione della sussistenza del diritto d'uso della concessione. Il responsabile del servizio con propria determinazione, sentita la Giunta Comunale, accerta il diritto e provvede al riconoscimento sulla base di elementi, fatti o altra documentazione dai quali si deduca in maniera incontrovertibile la sussistenza del

diritto medesimo. Successivamente all'accertamento del diritto, verrà stipulata regolare concessione che avrà la durata prevista dal presente regolamento detratti gli anni di effettivo utilizzo.

Art. 53 – Concessioni di aree trentennali e di loculi già rilasciate a persone viventi

1. Per le aree trentennali, che alla data di entrata in vigore del presente regolamento, siano in concessione a persone viventi, e sulle quali insista un monumento funebre, qualora per procedere ad una inumazione si renda necessaria la rimozione del monumento o lavori di scavo a mano, questi dovranno essere eseguiti a cura e con oneri a totale carico del concessionario o degli eredi.

2. La procedura di decadenza di cui all'art. 32 opera anche nei confronti delle concessioni di loculi già rilasciate a determinate persone viventi che risultino poi già decedute e sepolte in altro cimitero o in altro luogo del cimitero comunale.

Art. 54 – Disciplina transitoria per le concessioni di aree individuali perpetue o novantennali per inumazione

1. Le concessioni già vigenti di aree individuali per inumazione, di durata perpetua o novantennale, possono presentare istanza, se compatibile tecnicamente, per la conversione della concessione in area per tomba di famiglia, con l'eventuale ampliamento necessario. La nuova concessione è soggetta al presente Regolamento e corrisponderà, all'atto della trasformazione, il canone rapportato alla nuova superficie concessa.

Art. 55 – Disposizioni transitorie per il servizio dei Trasporti funebri

1. Sino alla data di effettiva entrata in vigore del presente Regolamento, a seguito dell'ottenimento di tutti i pareri ed omologazioni previste e dopo la ripubblicazione per notizia per 15 giorni prevista dallo Statuto comunale, si intende prorogata la validità del Registro delle Imprese abilitate a svolgere il servizio dei trasporti funebri nell'ambito comunale (art. 19/8 del previgente Regolamento comunale di Polizia Mortuaria approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 35 del 26/06/1991), come approvato con deliberazione di G.C. n. 8 dell'11 febbraio 1999.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento il suddetto Registro delle Imprese è soppresso e l'attività dei Trasporti funebri è liberalizzata, con la sola applicazione delle tariffe previste dal presente Regolamento.

Art. 56 – Sanzioni

1. L'inosservanza delle norme del presente Regolamento è punita, salva diversa disposizione di legge o regolamento e fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 nel rispetto di quanto previsto dalla legge 24.11.1981, n. 689 e s.m.i.

Art. 57 – Approvazione ed efficacia delle disposizioni del Regolamento

1. Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio comunale, è sottoposto, prima della sua entrata in vigore, al parere ed alla approvazione della A.S.L. competente per territorio, in riferimento a quanto stabilisce l'art. 228 del Testo unico delle leggi sanitarie R.D.

1265/1934 e al conferimento delle relative funzioni amministrative alle ASL ad opera dell'art. 109 della L.R. 44/2000 come modificato dalla L.R. 5/2001.

2. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 35 del 26/06/1991 e le successive modificazioni.

3. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI del T.U.L.S. del 27.07.1934, del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10.09.1990, n° 285 le altre norme regionali in materia di Polizia Mortuaria.⁴

⁴ Vedi anche la Circolare Ministero Sanità n. 24 del 24/06/1993.

Allegato A al Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria

TARIFFE ATTUALMENTE VIGENTI PER LE CONCESSIONI CIMITERIALI

a)	per le concessioni d'uso novantennale di aree per costruzione di tombe di famiglia, o per collettività, senza possibilità di edificare fuori terra, al mq	€ 775,00
b)	idem c.s., ma con la possibilità di edificare sino a cm 80 fuori terra, al mq.	€ 930,00
c)	idem c.s., ma con la possibilità di costruire cappella, monumenti, ecc. oltre il limite stabilito al recente punto b), al mq.	€ 1.343,00
d)	1. per le concessioni d'uso trentennale di fosse in apposite aree per inumazioni singole, per ogni fossa, 2. per le concessioni d'uso trentennale di fosse in apposite aree per inumazioni singole, per ogni fossa, poste lungo il perimetro esterno dei campi, sui viali laterali e lungo le traverse	€ 517,00 € 1033,00
e)	per le concessioni d'uso cinquantennale di ossari o cellette per urne cinerarie, per ogni celletta: - dalla 1 ^a alla 7 ^a Fila..... - dalla 8 ^a alla 14 ^a Fila.....	€ 310,00 € 259,00
f)	per le concessioni d'uso cinquantennale di loculi individuali: 1 ^a - 2 ^a e 3 ^a e 4 ^a fila dal basso verso l'alto 5 ^a - 6 ^a e 7 ^a fila	€ 1.653,00 € 1.033,00
	Per le persone non residenti (esclusivamente nei casi previsti dall'art. 16 comma 1 del Regolamento)	Aumento delle suddette Tariffe del 100%

Allegato B al Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria

TABELLA DELLA TARIFFA E DEI DIRITTI FISSI PER IL TRASPORTO FUNEBRE

Tariffa massima per il trasporto funebre	€ 70,00
Diritto fisso per trasporti nel territorio del comune	€ 25,00
Diritto fisso per trasporto di feretro da o destinato ad altro comune o all'estero	€ 42,00

TABELLA DEI DIRITTI FISSI PER I SERVIZI CIMITERIALI

<p>Tumulazioni ordinarie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in tomba di famiglia • in loculo • in celletta ossario 	<p>€ 104,00</p> <p>€ 52,00</p> <p>€ 26,00</p>
<p>Estumulazioni ordinarie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • da tomba di famiglia • da loculo (per trasferimento in altra sepoltura) • da celletta ossario 	<p>€ 130,00</p> <p>€ 78,00</p> <p>€ 42,00</p>
Apertura e/o chiusura cripta, edicola o loculo per controlli e deposito di resti o ceneri	€ 42,00
Inumazioni in fossa (decennali o trentennali)	€ 130,00
Scavo per deposito di resti o urne cinerarie nei pressi di area trentennale	€ 42,00
<p>Traslazioni e/o esumazioni – Estumulazioni straordinarie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • da fossa a loculo e/o cripta e viceversa (per salma): • da fossa a celletta ossario (resti): • da loculo a loculo e/o tombe di famiglia: 	<p>€ 155,00</p> <p>€ 130,00</p> <p>€ 130,00</p>

